

ALLEGATO N. 20

Risposte fornite dal Comune di Firenze

PAGINA BIANCA

Mod. 2

COMUNE DI FIRENZE

Li 25 settembre 1992

ALLA COMMISSIONE
LAVORI PUBBLICI
DEL SENATO

Oggetto: Indagine conoscitiva in materia
di esecuzione di opere pubbliche.

Si trasmettono, in allegato, i dati
richiesti e si resta a disposizione per
qualsiasi chiarimento al riguardo.

p.IL SINDACO
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Neri', written over a horizontal line.

Mod. 3



COMUNE DI FIRENZE

1) Attuazione della normativa in vigore per la parte di competenza.

E' praticamente attuata, anche con la approvazione dello Statuto e del Regolamento sui contratti. E' in corso di approvazione il Regolamento di contabilità e il Regolamento che disciplina il ricorso alla trattativa privata.

Oltre a ciò, per la ricerca della trasparenza, il Comune di Firenze ha adottato il Regolamento per la disciplina degli incarichi professionali.

Non si riscontrano particolari difficoltà di attuazione delle norme vigenti, salvo osservare che ogni innovazione, ancorchè finalizzata a maggiore garanzia del procedimento in ogni sua fase, tende ad appesantire ulteriormente le già complesse procedure in materia di aggiudicazione di opere pubbliche.

La Regione Toscana non ha ancora dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 14 della Legge 203 del 1991. Il collegio degli Ispettori potrà trovare immediata attuazione pratica. Circa le Unità specializzate regionali occorrerà, dopo la loro attivazione, accentuare contatti con la Regione per poterne usufruire in modo proficuo.

Dopo l'entrata in vigore dello Statuto i compiti dei dirigenti sono ben più determinati che per il passato.

Anche in questo caso si tratta di superare momenti iniziali di assestamento pratico delle procedure ma si può affermare che si possono cogliere i primi lati positivi delle modifiche apportate.

La attuazione della Legge 241 del 1990 (ancorchè applicata nella sue linee generali) non può dirsi completata. La cronica carenza di personale e le riduzioni del numero degli addetti sono un indubbio ostacolo ad una completa attuazione di quelle procedure. Lo Statuto ha dato in materia notevole impulso prevedendo in apposito Titolo sul "Procedimento Amministrativo" ulteriori norme di pubblicità e di accesso agli atti e dell'attività comunale.

./.

- 2 -

2) La Razionalizzazione e il riordino.

Il riordino della materia è senz'altro necessario. Anzichè ipotizzare la sola delegificazione, sembra invece più opportuna o urgente la approvazione di testi unici o addirittura di un solo testo unico che riordini sistematicamente ed in modo inequivocabile la normativa da seguire, salva la approvazione di nuove norme che disciplinano la intera materia.

Ciò consentirebbe di chiarire carenze, sovrapposizioni, conflitti e tacite abrogazioni.

In questo quadro generale, le eventuali normative speciali o per interventi straordinari dovrebbero disciplinare ex novo il Settore di competenza.

3) Adeguamento alla normativa comunitaria.

Rispetto alla precedente normativa comunitaria, la attuale sembra dar vita ad una disciplina a "maglie strette", (quasi a voler arginare le eccezioni, ed elusioni che si potevano prima giustificare e che si erano puntualmente manifestate).

Con la conseguenza di estendere la disciplina a tutto il Settore dei lavori pubblici, e la sospensione di tutta una serie di deroghe precedentemente consentite o comunque consentibili attraverso interpretazioni talvolta anche ardite.

Ciò non toglie che l'atto pratico vi possano essere sia difficoltà di applicazione delle direttive, fenomeno questo peraltro non solo italiano, ma con difficoltà che si riscontrano in genere in tutti i paesi della Comunità.

E non si può in questa sede non rilevare che sarebbe auspicabile una maggiore tempestività nel recepimento delle direttive stesse onde evitare quelle incertezze di interpretazione e di attuazione nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva ed il suo recepimento nell'Ordinamento nazionale, che possano provocare errori di interpretazione e procedurali, cause queste di possibili contenziosi, sempre dannosi per una sollecita attuazione delle opere pubbliche.

Nella materia non può essere infatti sufficiente il principio sancito

- 3 -

dalla Corte Costituzionale circa la immediata applicazione, in quanto diretta ed efficace nel nostro diritto interno, delle direttive comunitarie che non lascino margine della discrezionalità al legislatore nazionale.

Il maggiore rigore della legge 406 di recepimento della direttiva comunitaria in materia di opere pubbliche, dovrebbe limitare le aree di conflitto in fase di attuazione proprio sulla base dei principi annunciati dalla Corte di Giustizia della CEE (sentenza n. 64 del 90), e recepita dalla Corte Costituzionale Italiana.

4) l'Antimafia

Il giudizio complessivo deve essere positivo, anche se l'attuazione della normativa può in certe applicazioni suscitare perplessità.

Si vedano, ad esempio, i recenti dati pubblicati sulla percentuale minima di certificazioni antimafia positive anche in zone ad alto rischio.

Dal punto di vista solo formale si deve affermare che, nell'ambito delle opere pubbliche (ma non solo in questo), mai si è dovuto interrompere rapporti con imprese, o con soggetti a causa della emanazione nei loro confronti di provvedimenti restrittivi.

Nel campo delle opere pubbliche si può invece suggerire qualche modifica procedurale. Dopo le disposizioni dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia per la verifica delle certificazioni di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, in quanto in alcuni casi detti certificati risultavano contraffatti, il Comune di Firenze ha richiesto al Prefetto che i dati dell'Albo Nazionale dei Costruttori fossero messi a disposizione del Comune di Firenze per via informatica in modo da evitare per prima cosa errori e poi inutili reciproche perdite di tempo.

Si ricorda infatti che qualora che qualora si seguano procedure di appalto che comportino il calcolo di medie delle offerte presentate occorre effettuare accertamenti per tutte le ditte ammesse alla licitazione e che... accertamenti di irregolarità delle certificazioni prodotte possono comportare modifiche del numero delle offerte valide ammesse con varie conseguenze sulle medie calcolate.

- Dal puro punto di vista amministrativo non si può disconoscere che le procedure contrattuali hanno subito un appesantimento per l'osservanza

- 4 -

delle leggi antimafia. Solo una visione globale anche dal punto di vista del territorio, può consentire di verificare se detto appesantimento risulta giustificato.

Nulla da osservare circa i soggetti interlocutori e la loro precisa individuazione, salvo evidenziare le necessità di chiare, esaurienti e soprattutto applicabili norme in materia.

5) Ambito di applicazione delle normative.

La questione posta riveste notevole importanza. Se da un lato si deve riconoscere che la normativa in vigore, pur nella sua validità, pone cadenze e procedure che in certo modo ritardano la realizzazione delle opere pubbliche, dall'altro si deve anche riconoscere che le formalità procedurali e le verifiche sostanziali che le leggi impongono possono essere una valida forma di trasparenza.

6) L'attività di programmazione.

- Le disposizioni per la Finanza Locale procedono ogni anno con continue reiterazioni di decreti legge (con quello approvato il 17/7 siamo già al 4° D.L. per il 1992);

- Provvedimenti "tampone" annullano o sospendono leggi dello Stato (vedi il D.L. 333/92 col quale fra l'altro, in materia di investimenti, si sospende - con alcune esclusioni fino al 31.12.1992 l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede la concessione di mutui a totale o parziale carico dello Stato), o riducono - sempre con lo stesso decreto - per quanto riguarda la parte corrente, i trasferimenti ordinari già assegnati agli EE.LL. per il 1992 (5% in meno pari, per il Comune di Firenze a - lire 11.500.000.000.=).

- In siffatta situazione è ardua una programmazione concreta ed efficace. Quanto detto in via generale si ripercuote anche nei rapporti di programmazione intercorrenti con la Regione. In fondo la carenza di disponibilità finanziarie preordinate a mala pena consente di procedere alle pure manutenzioni disposte per Legge di impianti e attrezzature. Le ulteriori programmazioni di manutenzioni straordinarie e di nuove opere in

- 5 -

un simile quadro generale rischiano di restare sulla carta.

Suscita qualche perplessità la ipotesi di una unità amministrativa indipendente ai fini della programmazione, in quanto in presenza di chiare norme circa le competenze ed i necessari coordinamenti nonché delle risorse disponibili, gli Enti istituzionalmente preposti debbono essere in grado di procedere nel rispetto ed esercizio delle loro autonomie.

7) Sistema delle competenze.

Seppure sono state sollevate eccezioni su taluni risultati conseguiti, si ritiene che per la costituzione di apposite "conferenze di servizi" per le approvazioni di opere, pubbliche almeno di una certa entità, potrebbe parzialmente risolvere la attuale frammentazione dei centri di decisione. Si evidenzia che vengono in pratica disattesi sia il disposto dell'art. 7 della Legge 1° del 1978 e dell'art. 14 della Legge 241 del 1990.

8) La scelta del sistema e 9) la progettazione.

E' bene considerare unitamente i due punti. Se le Amministrazioni potessero dotarsi di adeguate competenze professionali, (per sopperire anche alle attuali carenze organiche) sarebbe possibile conseguire livelli esecutivi dei progetti.

Ciò oggi non è possibile con le note limitazioni in materia di personale.

La realtà è ben diversa. Pur riconoscendo che gli appalti debbano effettuarsi solo in presenza di progetti esecutivi, non può disconoscersi il fatto che solo mediante l'istituto della concessione si poteva avere la assicurazione del conseguimento delle finalità preposte senza sorprese di natura tecnica e/od economica. E' vero anche che lo articolo 14 della Legge 203/91 prevede da parte delle Regioni la costituzione di unità specializzate regionali ma, come si è detto, queste unità non sono tuttora attivate e non è dato sapere se potranno far fronte a tutte le esigenze che la predisposizione di progetti esecutivi comporta. Qualora si considerino i tempi di aggiudicazione di un appalto (Bando - avviso - prequalificazione - gara) ci si rende conto che occorre individuare sistemi più agevoli di

- 6 -

appalto perchè ai ritardi della predisposizione progettuale si assommano quelli relativi al conseguimento dei mutui.

L'appalto di progetti solo nominativamente esecutivi, porta evidenti rischi di mancato rispetto sia dei tempi che dei costi di realizzazione delle opere con effetti deleteri sulla programmazione già problematica per i motivi accennati. Pertanto, pur riconfermando che obbiettivo principale deve essere quello di portare in appalto progetti esecutivi dettagliati, i mezzi umani ed economici a disposizione impongono di considerare non casi eccezionali il ricorso ai casi detti appalti di progettazione ed esecuzione. Dalle schede allegate si riscontra che il Comune di Firenze non ha fatto ricorso in modo predominante o almeno particolare a tali forme di appalto ma si riscontra anche che il ricorso alla progettazione esterna è stato notevole.

Al riguardo, tenuto conto che si chiedono quali garanzie si reputano necessarie in caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni all'amministrazione, si ritiene che sia ormai tempo che anche la Legge 143 del 1949, relativa agli incarichi professionali da affidare ad Ingegneri ed Architetti, sia oggetto di modifiche ed adeguamenti per effetto della copiosa normativa tecnica in proposito sopravvenuta.

La modifica della Legge 143 del 1949 potrebbe appunto prevedere garanzie (anche fideiussorie) da prodursi da parte dei professionisti incaricati ma in particolare procedure per la attivazione di penalità in caso di inadempienze anche solo temporali ma in particolare di realizzabilità delle opere progettate.

10) L'adeguatezza delle procedure.

Lo Statuto del Comune di Firenze e il Regolamento per l'attività contrattuale, dei quali si è già fatto cenno, prevedono strumenti di pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi all'intera attività contrattuale e quindi ed in particolare per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Una omogeneità di procedure per tipo di opere e limite di importo è auspicabile a condizione che ne derivi una semplificazione e accelerazione delle procedure stesse.

- 7 -

11) La scelta del contraente.

Non si può discutere circa i limiti imposti dalla normativa comunitaria per il ricorso alla trattativa privata.

Peraltro si ritiene improponibile che detta normativa, giustificata dalla rilevanza delle opere da appaltare, sia applicabile anche ad appalti di importi irrisori. In via mediata la normativa di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 406 del 1991 potrebbe trovare applicazione per trattative private di importo superiore al milione di E.C.U..

Il Comune di Firenze ha approvato un proprio regolamento speciale per le trattative private. Elementi essenziali di detto regolamento, almeno per il problema in argomento, sono:

- a) la individuazione della soglia di lire 250 milioni al di sotto della quale vengono espletate gare ufficiose con procedura prefissata dal regolamento ed al di sopra della quale valgono norme simili a quelle già previste dalla Legge 584.
- b) elenchi di Ditte con sede nella Regione Toscana, iscritte su domanda delle stesse. Gli elenchi consentiranno di individuare in modo non casuale le ditte da invitare alle procedure ufficiose garantendo una turnificazione tra le imprese iscritte.

Il Consiglio Comunale ha in pratica rinunciato alla individuazione delle cosiddette "ditte di fiducia" a favore di una trasparenza procedurale che potrebbe essere una garanzia di buona amministrazione.

Date le dimensioni e le professionalità presenti del Comune di Firenze non si concorda invece con la possibilità di affidare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione all'esterno dell'Amministrazione.

12) Criteri di aggiudicazione.

Si ritiene che la migliore soluzione sia rappresentata dal sistema di aggiudicazione "chiavi in mano" (anche se tale sistema può non essere

- 8 -

compatibile con tutte le tipologie di intervento). Ciò presuppone una partecipazione diretta da parte delle imprese nella progettazione consentendo accedere all'appalto sulla base di progetti non propriamente esecutivi. In tal caso le Imprese sarebbero responsabili del tempo di realizzazione delle opere, del loro rendimento ed ovviamente del prezzo. La predeterminazione dei pesi che le Amministrazioni intendono assegnare agli elementi sopra detti e/o ad altri è utile che figurino nel bando di gara.

Viceversa il ricorso ad offerte di prezzi unitari, sistema imposto dal terzo comma dell'art. 29 del D.L. 406 del 1991, può avvenire solo in presenza di progetti esecutivi. Al riguardo si possono avere dubbi sulla validità del sistema e delle procedure di accertamento delle anomalie dei prezzi offerti. Da più parti si afferma che situazioni territoriali e particolari non consentono di paragonare con efficacia i prezzi offerti dalle Imprese. Tutto ciò può rendere aleatorio nel complesso il prezzo globale offerto.

13) Le garanzie.

Quanto sopra detto, ma anche ovvi motivi di sicurezza, rendono necessario individuare idonee forme assicurative a garanzia dell'ottenimento delle finalità proposte con gli appalti di opere pubbliche e ciò sia per il tempo di realizzazione delle stesse che per la qualità. Questa considerazione riguarda indubbiamente l'esecutore delle opere. La presentazione di garanzie bancarie sarebbe poi ulteriore conferma delle capacità finanziarie dell'impresa aggiudicataria qualunque sia stato il criterio di aggiudicazione prescelto.

Per quanto riguarda la necessità di individuare idonee forme di garanzia per il progettista e per il direttore dei lavori, di cui si dirà al punto seguente, si richiama quanto già detto in merito alla opportunità che si proceda ad un aggiornamento della Legge 143 del 1949 tenendo conto anche di queste problematiche.

14) L'esecuzione delle opere.

Il Regio Decreto 350 del 1895 è valido strumento per garantire una adeguata presenza delle amministrazioni nella fase di esecuzione dei

- 9 -

lavori. E' eventualmente una errata o cattiva applicazione a rendere problematici i rapporti tra l'amministrazione e l'impresa. Ciò può avvenire in particolare in seguito all'appalto dei progetti non esecutivi.

La alta sorveglianza, ove correttamente espletabile, dovrebbe garantire circa il conseguimento dei risultati proposti.

In altra parte della relazione di risposta alla bozza di questionario si accenna al fatto che il Comune di Firenze ha approvato un proprio Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali. Tra questi sono ovviamente compresi quelli di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche.

Pur dovendosi naturalmente distinguere tra incarichi correnti e incarichi di particolare rilevanza si osserva che mentre la qualificazione deve ritenersi elemento naturale e scontato, per la autonomia del Direttore dei Lavori e del progettista non lo è altrettanto per effetto della presenza della figura dell'ingegnere capo del Comune che svolge il compito di alta vigilanza. Questa autonomia, almeno dal punto di vista del rispetto delle norme contrattuali è poi vincolata alle norme del capitolato oltre che a quelle tecniche.

Molto importante si ritiene la modifica della disciplina dei collaudi. L'entrata in vigore di normative tecniche funzionali o specialistiche ha fatto sempre più assumere al collaudo tecnico-amministrativo la caratteristica di solo recettore di collaudi specialistici o funzionali e di vero e proprio collaudo amministrativo. Al riguardo si sente l'esigenza di innovazioni in materia sia per quanto riguarda le disposizioni contenute nel R.D. 350 del 1895 che, si ripete ancora, per la normativa della Legge 143 del 1949.

Dopo la emanazione del Decreto Legislativo n. 406 del 1991, il quale già prevede nell'anno 1993 modifiche alla normativa antimafia per il subappalto, la domanda contenuta nel questionario evidenzia ancor più l'esigenza di raccogliere in un testo unico tutta la materia degli appalti e quindi dei sub-appalti.

In passato e cioè fino all'entrata in vigore della Legge 55 del 1990 il Comune di Firenze si era dato una regola di comportamento in base alla quale non si autorizzavano sub-appalti in percentuale superiore al 30% del

- 10 -

valore di appalto. La Legge 55 del 1990 ha stabilito il limite massimo del 40% con percentuali diverse per le opere principali e le opere specialistiche. Il Decreto Legislativo 406 del 1991, all'articolo 34, pone il divieto che sia su appaltata l'intera opera ovvero l'intera categoria prevalente.

Certo è che si può sub appaltare la quasi totalità dei lavori, le imprese si presenteranno agli appalti con finanziarie in grado di coordinare imprese come affidare in sub-appalto l'esecuzione pressochè totale delle opere. Tutto ciò potrebbe inoltre rendere confusionaria la conduzione dei cantieri.

La previsione della presentazione di garanzie diventa quindi un fatto necessario, imprescindibile. In questo quadro parrebbe addirittura inutile richiedere che l'impresa sub-appaltatrice possieda particolari requisiti.

Al contrario si ritiene che il possesso dell'iscrizione all'A.N.C. per categoria ed importi adeguati ai lavori da eseguire in sub-appalto, siano elemento comunque di garanzia.

Poichè il D.P.C.M. 55 del 1991 impone di non richiedere per gli appalti altri elementi qualificativi oltre il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, tale certificato dovrebbe essere elemento sufficiente per autorizzare, previi gli accertamenti antimafia, il sub-appalto. Si ritengono quindi non più necessari eventuali pareri tecnici che venivano acquisiti prima di autorizzare il sub-appalto.

Si dovrebbe peraltro evitare il frazionamento in subappalto delle categorie di lavoro.

In merito alla opportunità di escludere il ricorso alle varianti in presenza di un progetto esecutivo si reputa che, anche solo per il sopravvenire di norme specialistiche, detta opportunità, se condivisa dal punto di vista tecnico, abbia scarsi contenuti di obiettività.

In particolare intervenendo sull'edificato con opere di ristrutturazione è impensabile che un progetto, per quanto esecutivo possa essere, possa aver verificato e prevista ogni situazione concreta. Ed è anche evidente che ciò non può andare di pari passo con sistemi di aggiudicazione quale quello dell'offerta di prezzi unitari.

Norme già in vigore limitano l'importo di varianti obbligando quindi

- 11 -

a ricorrere ad una diversa aggiudicazione per le varianti che superino tale limite.

In conclusione quindi non si possono escludere le varianti progettuali anche se si è certi che solo progetti veramente esecutivi (ed anche oculate direzioni dei lavori) ne possono limitare il numero e gli importi.

15) Il costo delle opere.

- L'attuale programmazione della spesa è ovviamente legata alla predisposizione del Bilancio. Si ritiene quindi che i Comuni operino solo sulla base di programmi costituiti appunto dai bilanci, salvo le "variazioni" sempre possibili nel corso dell'anno per fronteggiare emergenze o imprevisti.
- Di norma i progetti contengono già le analisi dei costi; per opere di relativo modesto importo, quali fino ad oggi ha eseguito il Comune, una specifica analisi di fattibilità finanziaria appare inutile anche perchè riconducibile al bilancio.
- Non si vede come poter vincolare i prezzi in senso lato. Certo si è che già oggi la mano d'opera, regolata da contratti nazionali, e per materiali che hanno prezzi stabiliti dal CIPE (acciaio, cemento, mattoni), esiste già un chiaro riferimento ai parametri nazionali. Attraverso il meccanismo dell'analisi del prezzo si può quindi dire che almeno una parte del prezzo dell'opera compiuta ha una sua validità nazionale.
- La determinazione del corrispettivo ritenuto più opportuno richiede la predisposizione di un progetto esecutivo nel vero senso della parola. L'inesistenza nei vari Settori di Uffici Progetti degni di questo nome, porta alla elaborazione di progetti solo parzialmente esecutivi e conseguente valutazione a misura con definizione del costo solo a consuntivo.

- 12 -

Con un progetto esecutivo sarebbe possibile, ed anzi auspicabile, il ricorso al prezzo chiuso.

- Circa la revisione prezzi non si hanno particolari considerazioni da fare se non che la sua abolizione potrebbe costituire incentivo per le Imprese a terminare i lavori nei tempi contrattuali, costituendo i ritardi possibile rischio per i fenomeni inflattivi.
- Infine, per quanto riguarda l'anticipazione, fermo restando che dovrà sempre essere garantita da fideiussione - la si ritiene un meccanismo valido per spuntare prezzi migliori.
Ovviamente diventa fondamentale la verifica della serietà dell'Impresa.

16) Affidabilità e qualificazione delle imprese.

Sia al punto 4 che, in modo più specifico, al punto 14 si è accennato al fatto che con il crescere delle percentuali dei sub appalti si potrebbe avere minore qualificazione delle Imprese.

Il D.M. 172 del 1989 già tiene conto di questo fatto.

Dal punto di vista normativo non si ritengono produttive modifiche delle disposizioni vigenti che sembrano poter assolvere alla funzione per la quale sono state emanate, se applicate con il necessario rigore.

Si riscontrano invece ritardi negli accertamenti dei requisiti ovvero nella tempestiva applicazione di sanzioni.

Per il rispetto della normativa contributiva e previdenziale e delle norme di sicurezza sarebbe opportuno prevedere per le inadempienti la immediata esclusione dal partecipare a gare di appalto.

17) Il sistema delle responsabilità.

18) Il sistema dei controlli.

Anche in questo caso il controllo delle responsabilità va trattato in un unico capitolo con il sistema dei controlli.

Si deve puntualizzare che non appare per nulla opportuno un controllo

- 13 -

sulla "opportunità" dei lavori. Questa è scelta della Amministrazione e del suo supporto tecnico. In questo senso la Legge 142 del 1990 opportunamente attribuisce alla Giunta la competenza alla approvazione di opere pubbliche già previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale.

Problemi del tutto diversi sono invece quelli relativi ai controlli di economicità della spesa, dell'efficiente impiego delle risorse e quindi di definire, ove mancante, un sistema chiaro e crescente di centri di responsabilità. In proposito non sembra però che questo ultimo sistema manchi.

Sono già evidenti le responsabilità della progettazione, della approvazione della direzione dei lavori di opere pubbliche. Si tratta eventualmente di meglio puntualizzare (se ne è parlato al punto 9 e al punto 14) eventuali garanzie da richiedere a progettisti e ai Direttori dei lavori esterni all'Amministrazione. Al contrario, ma ne è già stato fatto cenno, pare opportuno considerare l'intera materia relativa ai collaudi proprio al fine di conseguire risultati certi. Per opere di particolare importanza si dovrà provvedere obbligatoriamente alla nomina dei collaudatori in corso d'opera ai quali attribuire anche compiti di supervisione affiancando in ciò all'Alta sorveglianza.

Non pare per nulla opportuna l'introduzione di un controllo stabile preventivo o successivo esterno all'Amministrazione. Al contrario un controllo a campione per verificare anche lo stato di attuazione della normativa sarebbe elemento di garanzia apprezzabile.

Al riguardo si può valutare l'opportunità di estendere questi controlli non solo ad opere di particolare rilevanza ma anche ad opere di natura corrente.

Controlli centrali generalizzati avrebbero l'effetto di ripristinare ormai vetuste e superate modalità di approvazioni progettuali.

Per quanto riguarda le istituzioni di un "osservatorio" (già attuato dalla Regione Toscana) preposto alla raccolta, all'elaborazione ed alla diffusione dei dati relativi alla realizzazione di opere da parte delle varie stazioni appaltanti si ricorda che il Comune di Firenze è già impegnato, per norme statutarie e regolamentari, a pubblicizzare i dati dei propri appalti.

Questi dati potrebbero essere trasmessi mediante una rete informatica alle Prefetture e Regioni.

Per ottenere uniformità di rilevazione la utilizzazione dei sistemi informatici appare elemento preordinato e necessario.

Li, 25 SET. 1992